CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA

**Sentenza** della Corte
nella causa C-583/24 | [Tagu] [1]

COMUNICATO STAMPA n. 154/26

Lussemburgo, 3 novembre 2026

# Mandato d'arresto europeo: la presunta sproporzione tra la pena inflitta e la gravità del reato non è sufficiente, di per sé, a giustificare un diniego di esecuzione

*Il rifiuto di eseguire un mandato d'arresto europeo può tuttavia essere giustificato in via eccezionale, in particolare quando la legislazione dello Stato membro emittente consente, o addirittura impone, pene detentive talmente sproporzionate da equivalere a pene inumane o degradanti o quando tale legislazione non tiene conto della gravità del reato e non consente di tener conto delle circostanze individuali.*

Condannato in Romania a sette anni di reclusione per aver importato tre grammi di cannabis e quattro pasticche di MDMA, un uomo è oggetto di un mandato d'arresto europeo. Investito dell'esecuzione di tale mandato, un giudice olandese chiede alla Corte di giustizia se la consegna dell'interessato possa essere rifiutata a causa del carattere sproporzionato della pena inflitta rispetto alla gravità del reato. Nei Paesi Bassi, un reato analogo sarebbe punibile con una pena da una a tre settimane di reclusione.

La Corte ricorda che il principio di fiducia reciproca tra Stati membri implica che l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo costituisca la regola e che il suo rifiuto sia possibile solo in casi eccezionali, fatto salvo l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali. Pertanto, sebbene la garanzia del rispetto di tali diritti rientri anzitutto nella responsabilità dello Stato membro di emissione del mandato, in caso di rischio di violazione dei diritti fondamentali garantiti dal diritto dell'Unione, un rifiuto da parte dello Stato membro di esecuzione può essere eccezionalmente giustificato in esito ad un esame in due fasi distinte. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve anzitutto verificare l'esistenza, nello Stato membro emittente, di carenze sistemiche o generalizzate, oppure che colpiscono un gruppo oggettivamente identificabile di persone. Se vengono accertate tali carenze essa deve poi determinare se, tenuto conto della sua situazione personale, l'interessato corra concretamente un rischio reale di violazione dei suoi diritti fondamentali.

La Corte precisa tuttavia che disparità, anche significative, tra le pene previste dalle legislazioni degli Stati membri non sono sufficienti, di per sé, a dimostrare l'esistenza di tali carenze. Queste ultime possono essere constatate quando la legislazione o la prassi giudiziaria dello Stato membro emittente rivela una violazione manifesta e grave del principio di proporzionalità delle pene, alla quale nessun ricorso giurisdizionale effettivo consenta di porre rimedio. Ciò potrebbe verificarsi segnatamente se tale legislazione consentisse, o addirittura imponesse, pene talmente sproporzionate da equivalere a pene inumane o degradanti ai sensi del diritto dell'Unione, o se non consentisse al giudice di tener conto della gravità del reato e delle circostanze particolari del caso di specie per adeguare la pena. Nel caso in esame, la Corte ritiene che la legislazione rumena non riveli carenze costitutive di una violazione manifesta e grave del principio di proporzionalità delle pene che possano giustificare il rifiuto di eseguire il mandato d'arresto europeo.

Nel dicembre 2023, DZ è stato condannato in via definitiva in Romania a una pena di sette anni di reclusione per aver importato in tale paese tre grammi di cannabis e quattro pasticche contenenti MDMA. Nel gennaio 2024 un giudice rumeno ha emesso nei suoi confronti un mandato d'arresto europeo affinché scontasse tale pena in Romania.

Dinanzi al Tribunale di Amsterdam (Paesi Bassi), chiamato a decidere della sua consegna alle autorità rumene, DZ vi si è opposto sostenendo che la pena inflittagli era sproporzionata. Egli ha evidenziato che gli stupefacenti erano destinati al consumo personale della moglie, che se ne serviva per alleviare il dolore. Il giudice olandese rileva che si trattava di esigue

quantità di stupefacenti e che la coppia non aveva intenzione di commercializzarle.

Secondo il giudice olandese la legge rumena prevedeva, all'epoca dei fatti, una pena minima di sette anni di reclusione per l'importazione di stupefacenti «ad alto rischio», quali la MDMA. Al di fuori delle limitate possibilità di riduzione della pena, i giudici rumeni non avrebbero potuto tener conto né della modica quantità di stupefacenti di cui trattasi, né del fatto che questi erano destinati ad un consumo personale o, quantomeno, che erano stati importati senza l'intento di commercializzarli. Inoltre, non sarebbe stato nemmeno possibile concedere la sospensione condizionale della pena pronunciata nei confronti di DZ.

In tale contesto, il giudice olandese chiede alla Corte di giustizia se il diritto dell'Unione [2] consenta all'autorità incaricata di eseguire un mandato d'arresto europeo di rifiutare la consegna di una persona in base al rilievo che la pena pronunciata è sproporzionata [3] rispetto al reato che ha dato luogo a tale pena e, di conseguenza, è contraria al principio di proporzionalità dei reati e delle pene sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [4].

Nella sua sentenza, la Corte ricorda, anzitutto, che i principi di fiducia e riconoscimento reciproci tra Stati membri rivestono un'importanza fondamentale nel diritto dell'Unione. Salvo circostanze eccezionali, ogni Stato membro è tenuto a presumere che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali da esso garantiti. Tali principi implicano che **l'esecuzione del mandato d'arresto europeo costituisca la regola e che il rifiuto possa essere preso in considerazione solo in casi eccezionali**.

**Il carattere eventualmente sproporzionato della pena non figura, in quanto tale, tra i motivi di non esecuzione** di un mandato d'arresto europeo, esplicitamente previsti dal legislatore dell'Unione [5].

Tuttavia la Corte ha già riconosciuto [6] che, in circostanze eccezionali, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, o addirittura deve, rifiutarsi di dare seguito a un mandato d'arresto europeo qualora sussista un rischio reale che la consegna dell'interessato comporti una violazione dei suoi diritti fondamentali [7].

**L'effettiva sussistenza di tale rischio deve, in linea di principio, essere analizzata in due fasi successive**. In un primo momento, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve disporre di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati dai quali emergano, nello Stato membro emittente, carenze sistemiche o generalizzate oppure carenze che colpiscono un gruppo oggettivamente identificabile di persone al quale appartenga l'interessato. Solo se tale prima condizione è soddisfatta l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, in un secondo momento, esaminare concretamente e precisamente se, tenuto conto della sua situazione personale, la persona ricercata corra effettivamente un rischio reale di violazione dei propri diritti fondamentali.

Nel caso di specie, la Corte giudica che **le disparità, pur significative, tra le pene previste dalle leggi degli Stati membri non sono di per sé sufficienti a dimostrare tali carenze**. In assenza di un'armonizzazione completa del diritto penale, le scelte degli Stati membri in materia di politica penale possono infatti divergere significativamente. Consentire all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di controllare la proporzionalità di una pena per il motivo che questa sarebbe stata meno severa nel proprio ordinamento giuridico equivarrebbe a conferirle una funzione generale di controllo delle decisioni penali pronunciate negli altri Stati membri, contraria ai principi di fiducia e riconoscimento reciproci.

Carenze tali da giustificare un siffatto controllo possono quindi essere constatate solo qualora la normativa o la prassi giurisprudenziale dello Stato membro emittente **violi il principio di proporzionalità dei reati e delle pene in modo manifesto e grave e non esista un ricorso giurisdizionale effettivo che consenta di porre rimedio a tale violazione.** Ciò si verifica segnatamente quando tale normativa consente, o addirittura impone, di infliggere pene detentive talmente sproporzionate da equivalere a pene inumane o degradanti [8,] oppure quando le norme applicabili non tengono in alcun modo conto della gravità del reato e non consentono al giudice di prendere in considerazione le circostanze individuali del caso di specie per adeguare la pena.

Nel caso di specie, la Corte constata che la pena minima di sette anni prevista dalla legge rumena per l'importazione di stupefacenti «ad alto rischio» non può essere considerata, di per sé, una pena inumana o degradante. Inoltre, il diritto rumeno consente un'individualizzazione della pena. In particolare, il giudice può tener conto della finalità del reato, della quantità di stupefacenti di cui trattasi e di circostanze attenuanti o specifiche e, in determinate situazioni, può modificare la

qualificazione del reato, il che può comportare una riduzione della pena. DZ ha peraltro potuto contestare la sua condanna in appello e in cassazione.

In tali circostanze, **dalla legislazione rumena di cui trattasi non emergono carenze che possano giustificare il rifiuto di eseguire il mandato d'arresto europeo**.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte di giustizia dell'Unione europea in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione.

Il Tribunale è competente a trattare le domande di pronuncia pregiudiziale che rientrano esclusivamente nei seguenti ambiti: 1) sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA), 2) accise, 3) codice doganale, 4) classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, 5) compensazione pecuniaria e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco o di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto o 6) sistema di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. La Corte di giustizia è competente a trattare tutte le altre domande di pronuncia pregiudiziale.

Né la Corte né il Tribunale si pronunciano sulla controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte o del Tribunale. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. La presentazione dei fatti e del contesto normativo si riferisce al periodo pertinente e si basa sul fascicolo di causa.

Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ✆ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «Curia Web TV» nonché su «European Broadcasting Service» ✆ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!

[1] Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

[2] Articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

[3] Nei Paesi Bassi l'introduzione di sostanze stupefacenti della stessa categoria, per una quantità fino a dieci grammi, sarebbe punibile con una pena da una a tre settimane di reclusione. Inoltre, le facoltà di cui dispone il giudice rumeno per ridurre la pena o sospenderne l'esecuzione sarebbero più limitate rispetto a quelle di cui gode il giudice olandese

[4] Articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali.

[5] Articoli 3, 4 e 4 *bis* della decisione quadro 2002/584.

[6] Basandosi sull'interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584.

[7] V. sentenze della Corte del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C-404/15 et C-659/15 PPU (v. anche il comunicato stampa n. 36/16), e del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C-216/18 PPU (v. anche il comunicato stampa n. 113/18 ).

[8] Ai sensi dell'articolo 4 della Carta, il cui significato e portata corrispondono a quelli dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu